PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per i problemi economici e monetari

2005/0138(COD)

19.4.2006

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi
(COM(2005)0343 – C6-0246/2005 – 2005/0138(COD))

Relatore per parere (*): Udo Bullmann

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47 del regolamento

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

Mediante il regolamento COM(2005)0343 def. presentato dalla Commissione, sarà recepita nella normativa comunitaria la raccomandazione speciale VII del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI),[1] "Misure finanziarie contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo", relativa ai trasferimenti elettronici. Si è deciso a livello internazionale di applicare la raccomandazione speciale GAFI al più tardi fino al 1°.1.2007.

Il regolamento disciplina gli obblighi delle banche e degli altri prestatori di servizi di pagamento di fornire informazioni sull'ordinante nel quadro del trasferimento di fondi, ossia gli obblighi di tutti i prestatori di servizi di pagamento che partecipano a un trasferimento di denaro. L'obbligo generale che incombe al prestatore di servizi di pagamento di trasmettere informazioni complete sull'ordinante mira a consentire la rintracciabilità del trasferimento di denaro.

Il relatore per parere accoglie con favore l'ampia aderenza alla nota interpretativa del GAFI concernente la raccomandazione speciale VII, ma ritiene anche opportuno introdurre deroghe al campo d'applicazione del regolamento, in particolare per tener conto di situazioni speciali nei sistemi di pagamento di alcuni Stati membri. Secondo il relatore per parere, si deve raggiungere un equilibrio tra la necessaria considerazione delle particolari situazioni nazionali, la proporzionalità dei mezzi e le possibilità di abusi che possono sorgere dalle normative in deroga per quanto concerne il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Vanno sottolineati i seguenti punti:

- Per quanto concerne i trasferimenti fino a 1.000 €, viene data un'interpretazione piuttosto rigorosa, che il relatore per parere giudica positivamente**.** Si fa infatti uso del massimale permesso dal GAFI per l'applicazione di disposizioni semplificate, ma non si rinuncia alla verifica e alla trasmissione di informazioni sull'ordinante al di sotto di tale soglia. In ogni caso il trasferimento deve essere accompagnato da informazioni esaurienti. Nel caso di pagamenti in contanti, è necessario verificare perlomeno il nome dell'ordinante. Poiché la terza direttiva sul riciclaggio di denaro prevede sufficienti requisiti per quanto concerne la tenuta di un conto, nel caso di pagamenti basati su un conto che avvengano all'interno dell'UE saranno necessari soltanto il numero del conto ovvero un numero di identificazione.

- Il relatore per parere accoglie con favore le deroghe previste all'articolo 2 per carte di credito e debito, prelievi bancomat, addebiti, assegni troncati, pagamenti ad uffici pubblici e transazioni interbancarie. Viene inoltre accolta una deroga per i pagamenti a saldo di fatture, qualora in uno Stato membro viga un sistema che rende possibile l'identificazione dell'ordinante da parte del beneficiario, per esempio un prestatore di servizi sociali e il relativo prestatore di servizi di pagamento. Per la deroga relativa alla moneta elettronica ci si è basati sulla terza direttiva sul riciclaggio di denaro. In entrambi i casi, in conformità della raccomandazione del GAFI, il livello delle transazioni è limitato a 1.000 €.

[1] Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing.

- Il rapido sviluppo di nuovi sistemi di pagamento elettronici, come il denaro elettronico o i sistemi di pagamento offerti da imprese di telefonia mobile, impone una regolamentazione adeguata**.** La deroga prevista per la moneta elettronica appare per il momento sufficientemente restrittiva, sebbene in relazione alle imprese di telefonia mobile sussista ancora la necessità di consultazioni nel corso della procedura legislativa. La valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell'ambito dei trasferimenti di denaro elettronico, così come nel quadro dei sistemi di pagamento mobili, è controversa. Pertanto, ai fini del presente regolamento, il relatore per parere ritiene necessaria una clausola di verifica della normativa in deroga per la moneta elettronica nonché delle implicazioni dei nuovi sistemi di pagamento elettronici.

- Vengono chiariti in questa sede gli obblighi che incombono al prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario**.** Il prestatore deve infatti accertare se i campi previsti nel sistema di pagamento sono riempiti debitamente e sono conformi alle esigenze di un trasferimento automatizzato. Il prestatore di servizi di pagamento che accerti la carenza di informazioni è tenuto a respingere il trasferimento ovvero a richiedere informazioni esaurienti al prestatore di servizi di pagamento che ha provveduto al trasferimento. Se un determinato prestatore di servizi persiste nell'effettuare trasferimenti incompleti, il beneficiario è invitato a prendere contatto con il prestatore dei servizi di pagamento e a prendere gradualmente in considerazione la possibilità di limitare o di interrompere le relazioni commerciali per quanto concerne i trasferimenti.

- Il relatore per parere accoglie con favore la deroga prevista per le donazioni a organizzazioni d'interesse generale, nella misura in cui abbiano luogo in un contesto chiaro e siano controllate dalle autorità di uno Stato membro.

- Poiché sono tuttora in corso negoziati interistituzionali sulla comitatologia, il relatore per parere propone di cancellare nel presente regolamento le disposizioni relative alla comitatologia.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 2	
(2) Per prevenire il finanziamento del terrorismo, si sono adottati provvedimenti intesi a congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità: per esempio, il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan. Al medesimo scopo, si sono adottati provvedimenti intesi a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse intesi a finanziare il terrorismo. La ***direttiva 2005/…/CE*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ***… 2005***, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose *compreso il* finanziamento del terrorismo[1], prevede vari provvedimenti intesi a impedire che si abusi del sistema finanziario agli scopi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del	(2) Per prevenire il finanziamento del terrorismo, si sono adottati provvedimenti intesi a congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità: per esempio, il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan. Al medesimo scopo, si sono adottati provvedimenti intesi a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse intesi a finanziare il terrorismo. La ***direttiva 2005/60/CE*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ***26 ottobre 2005***, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose *e di* finanziamento del terrorismo[1], prevede vari provvedimenti intesi a impedire che si abusi del sistema finanziario agli scopi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del

[1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

terrorismo. Tuttavia, tutti questi provvedimenti non impediscono totalmente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

terrorismo. Tuttavia, tutti questi provvedimenti non impediscono totalmente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

---

[1] GU L …, …..2005, pag. … (non ancora pubblicato, 2004/0137(COD).

[1] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Motivazione

Aggiornamento che fa seguito all'adozione, in data 26 ottobre 2005, della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 2
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano a prestatori di servizi di pagamento unicamente un messaggio o un altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e regolamento.

Motivazione

Si chiarisce, come già ritenuto necessario nella direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose, che il regolamento non è applicabile alle persone che offrono sistemi di supporto per i prestatori di servizi di pagamento, e che quindi si limitano a fornire ad altri prestatori di servizi di pagamento un'informazione ovvero mettono a loro disposizione un sistema di supporto per la trasmissione di fondi, né ai sistemi di pagamento (cfr. il considerando 34 della terza direttiva sul riciclaggio di proventi di attività criminose).

Emendamento 3
Considerando 6

(6) ***Poiché*** vi sono minori rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo nel caso dei trasferimenti di fondi

(6) ***Quando*** vi sono minori rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo nel caso dei trasferimenti di

derivanti da un'operazione commerciale, o quando l'ordinante e il beneficiario sono prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto, ***è opportuno esentare tali trasferimenti dal campo di applicazione del presente regolamento***, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante.	fondi, è opportuno esentare tali trasferimenti dal campo di applicazione del presente regolamento. ***Le esenzioni coprono le carte di credito e di debito, i prelievi dagli sportelli ATM, gli addebiti diretti, gli assegni troncati, i pagamenti di imposte, ammende o altri prelievi nel caso in cui*** l'ordinante e il beneficiario sono prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto***. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri possono scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto***, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante***. Gli Stati membri che abbiano applicato la deroga per la moneta elettronica prevista dalla direttiva 2005/60/CE dovrebbero applicare detta deroga nel quadro del presente regolamento, purché l'importo trattato non sia superiore a 1000 EUR.***

Motivazione

Si tratta di un adeguamento all'emendamento che estende le deroghe elencate all'articolo 2 e garantisce, in particolare, il funzionamento della deroga relativa a quello che in taluni Stati membri è definito "giroconto" e che assicura la possibilità di risalire all'ordinante.

Emendamento 4
Considerando 6 bis (nuovo)

	(6 bis) La deroga per la moneta elettronica, come definita all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE, copre la moneta elettronica indipendentemente dal fatto che l'emittente di moneta elettronica goda o meno di una deroga ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva.

Motivazione

Deve essere chiarito che la deroga per la moneta elettronica si riferisce ai prodotti di moneta elettronica, e quindi può essere eventualmente applicata anche agli emittenti di moneta elettronica esclusi dalla direttiva in materia.

Emendamento 5
Considerando 7

(7) Per controbilanciare il rischio di indurre a operazioni clandestine, se s'impongono disposizioni troppo rigorose in materia d'identificazione contro la potenziale minaccia terroristica costituita dai trasferimenti d'importo esiguo, è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante ***sia rispettato in funzione dei rischi, nei casi di*** trasferimenti ***di fondi a favore di beneficiari residenti all'esterno della Comunità, se l'importo di tali trasferimenti non supera il massimale di*** 1 000 euro.	(7) ***Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica applicabili ai trasferimenti effettuati a partire da un conto da quelli applicabili ai trasferimenti non effettuati a partire da un conto.*** Per controbilanciare il rischio di indurre a operazioni clandestine, se s'impongono disposizioni troppo rigorose in materia d'identificazione contro la potenziale minaccia terroristica costituita dai trasferimenti d'importo esiguo, ***nel caso dei trasferimenti non effettuati a partire da un conto*** è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante ***si applichi unicamente ai trasferimenti individuali superiori ai*** 1 000 euro. ***Per i trasferimenti a partire da un conto, qualora siano stati assolti gli obblighi fissati dalla direttiva 2005/60/CE, i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante.***

Motivazione

Modifica del considerando collegata alla proposta modifica dell'articolo 5.

Sostituisce l'emendamento 5 del relatore per parere.

Emendamento 6
Considerando 12

(12) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario abbia la facoltà di evitare simili situazioni o di porvi rimedio, quando si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante mancano o sono incompleti. In tale contesto si deve prevedere flessibilità, in funzione dei rischi, per quanto riguarda l'ampiezza dei dati	(12) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario abbia la facoltà di evitare simili situazioni o di porvi rimedio, quando si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante mancano o sono incompleti. In tale contesto si deve prevedere flessibilità, in funzione dei rischi, per quanto riguarda l'ampiezza dei dati

informativi relativi all'ordinante. Inoltre, dell'accuratezza e completezza di tali dati deve restare responsabile il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante. Se il PSP dell'ordinante risiede fuori della Comunità, sarà necessaria ancora maggiore cura ("due diligence") nei confronti della clientela, ai sensi dell'***articolo [11] della direttiva 2005/…/CE***, nelle attività della banca transfrontaliera che funge da corrispondente per quel prestatore di servizi.	informativi relativi all'ordinante. Inoltre, dell'accuratezza e completezza di tali dati deve restare responsabile il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante. Se il PSP dell'ordinante risiede fuori della Comunità, sarà necessaria ancora maggiore cura ("due diligence") nei confronti della clientela, ai sensi dell'***articolo 13 della direttiva 2005/60/CE***, nelle attività della banca transfrontaliera che funge da corrispondente per quel prestatore di servizi.

Motivazione

Aggiornamento che fa seguito all'adozione, in data 26 ottobre 2005, della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 7
Considerando 13

(13) In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario deve esercitare speciale vigilanza, in funzione dei rischi, quando si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante mancano o sono incompleti, e deve segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette.	(13) In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario deve esercitare speciale vigilanza, in funzione dei rischi, quando si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante mancano o sono incompleti, e deve segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette***, in conformità degli obblighi di segnalazione di cui al capo III della direttiva 2005/60/CE e delle misure nazionali di attuazione.***

Motivazione

Si chiarisce che le disposizioni dell'articolo 9 sono applicabili, ferme restando le disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 8
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Le disposizioni sui trasferimenti di fondi non corredati di adeguate informazioni sull'ordinante sono applicabili, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale.

Motivazione

Si chiarisce che le disposizioni dell'articolo 9 sono applicabili, ferme restando le disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 9
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) Il termine di tre giorni lavorativi per rispondere alle richieste di informazioni complete sull'ordinante dovrebbe essere stabilito con riferimento alle disposizioni nazionali che stabiliscono i giorni lavorativi delle banche nello Stato membro in cui risiede il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante.

Motivazione

Chiarimento necessario ai fini di un calcolo chiaro dei periodi di cui agli articoli 6 e 13, in quanto esistono normative diverse negli Stati membri e, in alcuni casi, diversi tipi di prestatori di servizi di pagamento.

Emendamento 10
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) Nella sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione sui servizi finanziari[1], il Parlamento europeo aveva chiesto che Parlamento e Consiglio partecipassero allo stesso titolo al controllo delle modalità secondo cui la Commissione

esercita i propri compiti d'esecuzione, in modo da tener conto delle competenze legislative conferite al Parlamento europeo dall'articolo 251 del trattato. Nella dichiarazione solenne resa quello stesso giorno davanti al Parlamento europeo dal Presidente della Commissione, la Commissione ha appoggiato tale richiesta. L'11 dicembre 2002 la Commissione ha proposto modifiche alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[2], e il 22 aprile 2004 ha presentato una proposta modificata. Il Parlamento non ritiene che tale proposta salvaguardi le sue prerogative legislative. Secondo il Parlamento europeo, Parlamento e Consiglio dovrebbero avere la possibilità di valutare il conferimento di competenze d'esecuzione alla Commissione entro una scadenza determinata. È quindi opportuno limitare l'arco di tempo durante il quale la Commissione può adottare misure di esecuzione.

---

[1] GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Motivazione

L'obiettivo perseguito è quello di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della presente proposta di regolamento a quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale.

Emendamento 11
Considerando 18 ter (nuovo)

(18 ter) Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione dei progetti di modifica e di misure di esecuzione per poterli esaminare e pronunciarsi in merito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, questo termine dovrebbe poter essere abbreviato. Qualora il Parlamento

europeo approvi una risoluzione entro il termine indicato, la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di modifica o di misure.

Motivazione

L'obiettivo perseguito è quello di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della presente proposta di regolamento a quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale.

Emendamento 12
Considerando 19

(19) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio della Comunità sono membri di un'unione monetaria o rientrano nell'area monetaria di uno Stato membro ***e*** hanno ***aderito*** ai sistemi di pagamento e di compensazione di quello Stato membro. Per evitare gravi effetti negativi sull'economia di quei paesi o territori, che potrebbero verificarsi applicando il presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quegli stessi paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all'interno dello Stato membro in questione.	(19) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio della Comunità sono membri di un'unione monetaria o rientrano nell'area monetaria di uno Stato membro ***o*** hanno ***firmato una convenzione monetaria con l'Unione europea, rappresentata da uno Stato membro, e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente,*** ai sistemi di pagamento e di compensazione di quello Stato membro. Per evitare gravi effetti negativi sull'economia di quei paesi o territori, che potrebbero verificarsi applicando il presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quegli stessi paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all'interno dello Stato membro in questione.

Motivazione

Adeguamento all'emendamento all'articolo 18.

Emendamento 13
Considerando 20

(20) Nell'intento di non scoraggiare le donazioni a scopi caritativi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a esonerare i	(20) Nell'intento di non scoraggiare le donazioni a scopi caritativi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a esonerare i

prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio dall'obbligo di raccogliere, verificare, registrare e inviare i dati informativi relativi all'ordinante nel caso di trasferimenti di fondi d'importo non superiore a ***150 euro***. È anche opportuno subordinare tale opzione al rispetto di determinate disposizioni da parte delle organizzazioni caritative, in modo che gli Stati membri possano evitare che di questa esenzione abusino i terroristi, a copertura delle loro attività o come mezzo per facilitarne il finanziamento.	prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio dall'obbligo di raccogliere, verificare, registrare e inviare i dati informativi relativi all'ordinante nel caso di trasferimenti di fondi d'importo non superiore a ***1 000 euro***. È anche opportuno subordinare tale opzione al rispetto di determinate disposizioni da parte delle organizzazioni caritative, in modo che gli Stati membri possano evitare che di questa esenzione abusino i terroristi, a copertura delle loro attività o come mezzo per facilitarne il finanziamento.

Motivazione

Si tratta di un adeguamento all'emendamento all'articolo 19, paragrafo 1. La soglia viene innalzata a 1.000 euro in modo da salvaguardare in una certa misura la possibilità di effettuare donazioni anonime, a condizione di una rigorosa verifica delle organizzazioni senza scopo di lucro.

Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 2, comma 1

2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi ***derivanti da operazioni commerciali effettuate*** utilizzando carte di credito o di debito ***od ogni altro strumento analogo di pagamento, purché*** ai trasferimenti di ***questo tipo*** sia allegato un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.	2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi ***effettuati*** utilizzando carte di credito o di debito***, a condizione che:***
	a) il beneficiario abbia concluso con il prestatore di servizi di pagamento un accordo che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi e
	b) ai trasferimenti di ***fondi*** sia allegato un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.

Motivazione

Come proposto dal Consiglio e auspicato dal relatore per parere, si opta per un chiarimento dei contenuti e per una presentazione più chiara. Il senso della proposta della Commissione resta sostanzialmente invariato.

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 2, comma 2

Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali l'ordinante e il beneficiario del pagamento sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto.	***soppresso***

Motivazione

La disposizione in oggetto è stata riformulata nel quadro del nuovo paragrafo 2 octies inserito all'articolo 2 (cfr. emendamento 22 del progetto di parere).

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Se uno Stato membro sceglie di applicare la deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2005/60/CE, il presente regolamento non viene applicato ai trasferimenti di fondi effettuati con moneta elettronica coperti dalla suddetta deroga, tranne nel caso in cui l'importo trattato sia superiore a 1.000 euro.

Motivazione

Per rispondere ai timori di possibili abusi, il relatore per parere approva una deroga per la moneta elettronica che tiene conto delle corrispondenti norme contenute nella terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose e che, in conformità della raccomandazione del GAFI, è limitata a singoli trasferimenti non superiori a 1.000 euro. Il relatore ritiene che tale formulazione consenta di precisare la deroga discussa dal Consiglio.

Emendamento 17
Articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo)

	2 ter. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2 bis, il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici, qualora si tratti di trasferimenti prepagati il cui importo non

superi i 150 euro.

Motivazione

Ai fini del presente regolamento, e accantonando i timori circa possibili abusi, il relatore per parere è favorevole a un'esenzione per le carte prepagate per la ricarica dei telefoni cellulari. Tale disposizione non dovrà pregiudicare in alcun modo la definizione delle suddette carte contenuta nella direttiva sulla moneta elettronica..

Emendamento 18
Articolo 2, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite un telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici quando tali trasferimenti sono postpagati e soddisfano a tutte le condizioni elencate in appresso:

- il beneficiario del pagamento ha concluso un accordo con il prestatore di servizi di pagamento che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi;

- ai trasferimenti è allegato un codice unico d'identificazione che consente di risalire all'ordinante;

- il prestatore di servizi di pagamento è soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE.

Motivazione

Il relatore per parere è favorevole ad escludere dal campo d'applicazione i trasferimenti effettuati tramite i telefoni cellulari, a condizione che sia garantita la possibilità di risalire all'origine del trasferimento. Per tale motivo viene altresì ritenuto opportuno subordinare detta esenzione alle disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio.

Emendamento 19
Articolo 2, paragrafo 2 quinquies (nuovo)

2 quinquies. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel loro territorio sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi, qualora:

a) il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE;

b) il fornitore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario sia in grado, mediante un unico numero di riferimento, di risalire, attraverso il beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi; e

c) l'importo trattato non sia superiore a 1.000 euro.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga informano la Commissione.

Motivazione

La deroga vige per i sistemi di giro che garantiscono che la banca beneficiaria sia in grado, tramite il beneficiario, di risalire al cliente pagatore. Tale normativa ha come obiettivo di non rendere più macchinosa la prassi, consueta in alcuni Stati membri, secondo cui terzi possono pagare le fatture mediante versamento.

Emendamento 20
Articolo 2, paragrafo 2 sexies (nuovo)

2 sexies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali l'ordinante ritira i contanti dal proprio conto.

Motivazione

Si chiarisce l'intento della Commissione di non far rientrare nel campo di applicazione della direttiva i prelievi in contanti dal proprio conto.

Emendamento 21
Articolo 2, paragrafo 2 septies (nuovo)

2 septies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali esiste l'autorizzazione a un trasferimento di addebiti tra due parti che consente di effettuare i pagamenti attraverso i conti, purché il trasferimento di fondi sia corredato di un codice unico d'identificazione che consenta di risalire alla persona fisica o giuridica.

Motivazione

Deroga per le procedure di addebito, che in alcuni Stati membri rappresentano un diffuso modo di pagamento per transazioni a carattere regolare, per esempio i contributi assicurativi. La deroga è giustificata nella misura in cui il trasferimento di denaro può essere ricostruito, grazie all'autorizzazione, attraverso il beneficiario.

Emendamento 22
Articolo 2, paragrafo 2 octies (nuovo)

2 octies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali sono utilizzati assegni troncati.

Motivazione

Si chiarisce che anche gli assegni trattati elettronicamente, come gli assegni cartacei in generale, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 23
Articolo 2, paragrafo 2 nonies

2 nonies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi ad autorità pubbliche per il pagamento di imposte, ammende o altri prelievi in uno Stato membro.

Motivazione

I pagamenti di imposte e ammende a pubbliche autorità sono considerati privi di rischi e individuabili con altri sistemi. Pertanto, dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 24
Articolo 2, paragrafo 2 decies

	2 decies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali l'ordinante e il beneficiario sono prestatori di servizi di pagamento che operano per proprio conto.

Motivazione

Va detto chiaramente che il presente regolamento non è applicabile alle transazioni interbancarie.

Emendamento 25
Articolo 3, punto 1

1. "finanziamento del terrorismo" è ***uno dei reati di cui all'articolo [1, paragrafo 3] della direttiva 2005/…/CE***;	1. "finanziamento del terrorismo" è ***la fornitura o la raccolta di fondi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE***;

Motivazione

Adeguamento alla definizione contenuta nella terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Emendamento 26
Articolo 3, punto 2

2. "riciclaggio di denaro" è ***uno dei reati di cui all'articolo [1, paragrafo 2] della direttiva 2005/…/CE***;	2. "riciclaggio di denaro" è ***qualsiasi atto che, se commesso intenzionalmente, è considerato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2005/60/CE***;

Motivazione

Adeguamento alla definizione contenuta nella terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di

attività criminose.

Emendamento 27
Articolo 3, punto 3

3. “ordinante” è la persona fisica o giuridica ***la quale ha il diritto di disporre dei fondi e ne autorizza il trasferimento a favore del beneficiario del pagamento;***	3. “ordinante” è la persona fisica o giuridica ***detentrice di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà l'ordine di trasferire i fondi;***

Motivazione

Adeguamento alla definizione del GAFI. È necessario per garantire la praticabilità nonché eque condizioni di concorrenza a livello internazionale ai prestatori di servizi di pagamento dell'UE.

Emendamento 28
Articolo 3, punto 5

5. “prestatore di servizi di pagamento” è la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di ***pagamento per gli utenti di tali servizi;***	5. “prestatore di servizi di pagamento” è la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di ***trasferimento di fondi;***

Motivazione

Semplificazione della definizione, in quanto l'espressione "utente di servizi di pagamento" non è più necessaria.

Emendamento 29
Articolo 3, punto 7

7. “trasferimento di fondi” è un’operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un ***secondo*** prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento non devono essere necessariamente la medesima persona;	7. “trasferimento di fondi” è un’operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento non devono essere necessariamente la medesima persona;

Motivazione

Si chiarisce che il trasferimento rientra nel campo di applicazione della direttiva anche quando l'ordinante e il beneficiario sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento.

Emendamento 30
Articolo 3, punto 8

8. "utente di servizi di pagamento" è la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento, in qualità di ordinante o di beneficiario di un pagamento;	***soppresso***

Motivazione

Si tiene conto dell'emendamento all'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento 31
Articolo 3, punto 9 bis (nuovo)

	9 bis. "codice unico d'identificazione" è una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento.

Motivazione

E' necessario dare una definizione del termine "codice unico d'identificazione".

Emendamento 32
Articolo 4, comma 3

In mancanza del numero di conto dell'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante ***può sostituirlo*** con un codice unico d'identificazione, tale da consentire di far risalire l'operazione al suo ordinante.	In mancanza del numero di conto dell'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante ***lo sostituisce*** con un codice unico d'identificazione, tale da consentire di far risalire l'operazione al suo ordinante.

Motivazione

Si stabilisce con chiarezza che il trasferimento deve essere accompagnato da un numero di conto o da un codice unico di identificazione.

Emendamento 33
Articolo 5, paragrafo 2, comma 2

Tuttavia, per trasferimenti di fondi d'importo non superiore a 1 000 euro, a favore di beneficiari residenti fuori della Comunità, i prestatori di servizi di pagamento possono decidere l'ampiezza di tale verifica, in considerazione dei rischi di riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.	***soppresso***

Motivazione

Per non ridurre l'efficacia dei sistemi di pagamento, si propone, d'accordo con il Consiglio, di distinguere, nell'ambito delle disposizioni sulla verifica, tra i trasferimenti che sono basati su un conto e quelli che non lo sono. Cfr. in appresso.

Emendamento 34
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Nel caso di trasferimenti di fondi a partire da un conto, la verifica può essere considerata effettuata se
	a) l'identità dell'ordinante è stata verificata in connessione con l'apertura del conto e i dati informativi ottenuti con tale verifica sono stati archiviati in conformità degli obblighi di cui agli articoli 8, paragrafo 2, e 30, lettera a), della direttiva 2005/60/CE, oppure
	b) l'ordinante rientra nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE.

Motivazione

Per quanto concerne i trasferimenti basati su un conto, i prestatori di servizi di pagamento non devono avere l'obbligo di verificare le informazioni sul beneficiario per ogni singola transazione, purché siano rispettate le disposizioni della terza direttiva sul riciclaggio dei

proventi di attività criminose.

Emendamento 35
Articolo 5, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Tuttavia, per i trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante verifica le informazioni relative all'ordinante solo in caso di importi superiori a 1 000 euro, a meno che la transazione sia effettuata attraverso diverse operazioni che appaiono collegate tra loro e superano complessivamente i 1 000 euro.

Motivazione

Per i trasferimenti non effettuati a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento verifica le informazioni concernenti l'ordinante solo per le transazioni individuali di importo superiore a 1 000 euro. Con questa disposizione si vuole evitare che aumentino i pagamenti di importi di modesta entità effettuati al di fuori del circuito regolare dei trasferimenti e che essi ne risultino quindi involontariamente rafforzati.

Emendamento 36
Articolo 6, comma 1

In deroga all'***articolo 5***, se il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento risiedono entrambi nella Comunità, ai trasferimenti di fondi si devono allegare soltanto il numero di conto dell'ordinante o un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.	In deroga all'***articolo 5, paragrafo 1,*** se il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento risiedono entrambi nella Comunità, ai trasferimenti di fondi si devono allegare soltanto il numero di conto dell'ordinante o un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.

Motivazione

Completamento del riferimento.

Emendamento 37
Articolo 6, comma 2

Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, ***se questi glielo chiede***, i dati informativi completi sull'ordinante, entro tre giorni lavorativi dalla data alla quale ha ricevuto tale richiesta.	Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, ***dietro richiesta motivata di quest'ultimo***, i dati informativi completi sull'ordinante, entro tre giorni lavorativi dalla data alla quale ha ricevuto tale richiesta.

Motivazione

Onde evitare richieste sistematiche che comporterebbero costi troppo pesanti per gli istituti finanziari interessati, le richieste ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, dovrebbero essere "motivate".

Emendamento 38
Articolo 7, titolo

Trasferimenti di fondi dalla Comunità ***a un beneficiario residente fuori*** della Comunità	Trasferimenti di fondi dalla Comunità ***all'esterno*** della Comunità

Motivazione

Precisazione.

Emendamento 39
Articolo 7, paragrafo 1

1. Ai trasferimenti di fondi ***dalla Comunità a favore di beneficiari di pagamenti residenti*** fuori della Comunità vanno allegati i dati informativi completi relativi all'ordinante.	1. Ai trasferimenti di fondi***, se il prestatore dei servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario risiede*** fuori della Comunità***,*** vanno allegati i dati informativi completi relativi all'ordinante.

Motivazione

Si chiarisce che è determinante non la sede del beneficiario, ma la sede del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario stesso.

Emendamento 40
Articolo 7, paragrafo 2

2. Nel caso di trasferimenti raggruppati in provenienza di un unico ordinante ***a favore***	2. Nel caso di trasferimenti raggruppati in provenienza di un unico ordinante***, se i***

di un beneficiario residente fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti del gruppo, a condizione che nel batch file figurino tali dati informativi e che ai singoli trasferimenti sia allegato il numero di conto dell'ordinante o un codice unico d'identificazione.	***prestatori dei servizi di pagamento che agiscono per conto del beneficiario risiedono*** fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti del gruppo, a condizione che nel batch file figurino tali dati informativi e che ai singoli trasferimenti sia allegato il numero di conto dell'ordinante o un codice unico d'identificazione.

Motivazione

Si chiarisce che è determinante non la sede del beneficiario, ma la sede del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario stesso.

Emendamento 41
Articolo 8, alinea

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento predispone procedure efficaci per constatare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante:	Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento ***è tenuto ad accertare, in relazione ai dati informativi sull'ordinante, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento siano stati completati con i caratteri o le entrate ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento. Egli*** predispone procedure efficaci per constatare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante:

Motivazione

Si chiarisce che il prestatore dei servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario può soltanto verificare che siano stati riempiti i campi pertinenti ma non il modo in cui si è proceduto. In altre parole, non è tenuto a verificare l'esattezza delle informazioni. Ciò risponde alle possibilità di un pagamento automatizzato.

Emendamento 42
Articolo 8, punto 2

(2) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della	(2) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della

Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante indicati all'articolo 4 ***o, in funzione delle esigenze, i dati informativi indicati all'articolo 13***.	Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante indicati all'articolo 4.

Motivazione

Riferimento incrociato che diviene caduco a seguito dell'emendamento che sopprime l'articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento 43
Articolo 8, punto 2 bis (nuovo)

	(2 bis) In caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della Comunità, dati informativi completi relativi all'ordinante indicati all'articolo 4 solo nel batch file, e non nei singoli trasferimenti del gruppo.

Motivazione

Regolamentazione speciale per i trasferimenti raggruppati.

Emendamento 44
Articolo 9, paragrafo 1

1. Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante da allegare a norma del presente regolamento mancano o sono incompleti, egli ***può respingere*** il trasferimento oppure ***chiedere*** i dati informativi completi relativi all'ordinante. ***In questo secondo caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento può trattenere i fondi finché la sua richiesta non è soddisfatta oppure può metterli a disposizione del beneficiario del pagamento.*** In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento rispetta le	1. Se, nel ricevere trasferimenti di fondi ***provenienti da paesi comunitari o trasferimenti di fondi di importo superiore a 1 000 euro e a 1 000 dollari USA provenienti da paesi terzi***, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante da allegare a norma del presente regolamento mancano o sono incompleti, egli ***respinge*** il trasferimento oppure ***chiede*** i dati informativi completi relativi all'ordinante. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento rispetta le pertinenti norme giuridiche o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in

pertinenti norme giuridiche o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 e la ***2005/…/CE, e*** le misure nazionali di attuazione.	particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 e la ***direttiva 2005/60/CE nonché*** le misure nazionali di attuazione***, a prescindere dalle disposizioni contrattuali e dal diritto contrattuale che disciplinano i rapporti commerciali in questione.***

Motivazione

Si tratta di un'integrazione, dal momento che la raccomandazione speciale VII prevede una soglia de minimis di 1 000 euro/dollari USA, in base alla quale il paese dell'ordinante non è tenuto a identificare l'ordinante e a trasmettere i dati informativi completi che lo riguardano. La mancanza di una soglia de minimis anche per i trasferimenti in entrata provocherebbe una situazione conflittuale all'interno del sistema internazionale dei pagamenti: infatti, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della proposta di regolamento, tali trasferimenti dovrebbero essere sempre respinti, ovvero sarebbe necessario richiedere per ogni singola operazione i dati informativi completi relativi all'ordinante.

Emendamento 45
Articolo 9, paragrafo 2, comma 1

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette ***a più riprese*** di allegare i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento ***respinge tutti i trasferimenti di fondi provenienti da quel prestatore di servizi oppure pone fine ai suoi*** rapporti professionali con ***lui per quanto riguarda i servizi di trasferimento di fondi od ogni reciproca prestazione di servizi.***	2. Se***, nel caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 euro e a 1 000 dollari USA,*** un prestatore di servizi di pagamento omette ***regolarmente*** di allegare i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento ***valuta l'opportunità di limitare o addirittura interrompere i propri*** rapporti professionali con ***l'istituto finanziario in questione.***

Motivazione

La raccomandazione speciale VII prevede una soglia de minimis di 1 000 euro/dollari USA, in base alla quale il paese dell'ordinante non è tenuto a identificare l'ordinante e a trasmettere i dati informativi completi che lo riguardano. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, in caso di ripetuti trasferimenti provenienti da paesi terzi corredati di dati informativi - legittimamente - incompleti sull'ordinante i trasferimenti di fondi dovrebbero essere interrotti. Un siffatto meccanismo sanzionatorio non risponde all'interesse dei consumatori e delle imprese dell'Unione europea. Al riguardo è necessario accordare un certo margine di manovra ai prestatori di servizi di pagamento dell'UE.

Emendamento 46
Articolo 10

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario tiene conto dell'incompletezza dei dati informativi completi relativi all'ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti nel Capo III della ***direttiva 2005/…/CE***, debba essere segnalato alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.	Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario tiene conto dell'incompletezza dei dati informativi completi relativi all'ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti nel Capo III della ***direttiva 2005/60/CE***, debba essere segnalato alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Motivazione

Aggiornamento che fa seguito all'adozione, in data 26 ottobre 2005, della terza direttiva sul riciclaggio di proventi di attività criminose.

Emendamento 47
Articolo 13, paragrafo 2

2. Se, nel caso di cui al precedente paragrafo 1, il prestatore intermediario di servizi di pagamento non riceve dati informativi completi sull'ordinante, quando trasferisce tali fondi segnala il fatto al prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento.	***soppresso***

Motivazione

L'obbligo di verificare che i dati siano completi incombe già al prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario. La verifica aggiuntiva da parte del prestatore intermediario di servizi di pagamento comporta un doppio lavoro, oltre a compromettere oltre misura la rapidità dell'esecuzione dei pagamenti. Appare invece opportuno limitare gli obblighi del prestatore intermediario alla trasmissione e conservazione dei dati ricevuti (come previsto all'articolo 13, paragrafi 1 e 3). In proposito il regolamento non dovrebbe andare al di là di quanto prescritto dalla raccomandazione speciale VII del Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GAFI).

Emendamento 48
Articolo 13, paragrafo 3

3. Quando si applica il paragrafo 1, se glielo	3. Quando si applica il paragrafo 1, se glielo

chiede il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, entro tre giorni lavorativi il prestatore intermediario di servizi di pagamento gli mette a disposizione ***i dati informativi completi relativi all'ordinante***.	chiede il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, entro tre giorni lavorativi il prestatore intermediario di servizi di pagamento gli mette a disposizione ***tutte le informazioni sull'ordinante che ha ricevuto, a prescindere dal fatto che siano complete o meno***.

Motivazione

Si chiarisce che un prestatore di servizi di pagamento intermediario è tenuto a trasmettere unicamente le informazioni che ha ricevuto (che possono anche essere incomplete).

Emendamento 49
Articolo 14, comma 1

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale risiedono i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro domande riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante allegati ai trasferimenti di fondi e alle loro registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, ***nel rispetto dei termini temporali e*** delle regole procedurali ***previsti*** nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.	Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale risiedono i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro domande riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante allegati ai trasferimenti di fondi e alle loro registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, ***in conformità*** delle regole procedurali ***previste*** nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Motivazione

Si elimina il concetto di "termini temporali", in modo da non creare contrasto con il concetto di risposte "sollecite".

Emendamento 50
Articolo 14, comma 2

Le suddette autorità si avvalgono di tali dati informativi unicamente allo scopo di prevenire, investigare, scoprire o perseguire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.	Le suddette autorità ***operano nel rispetto del diritto penale nazionale e dei diritti fondamentali e*** si avvalgono di tali dati informativi unicamente allo scopo di prevenire, investigare, scoprire o perseguire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Motivazione

È fondamentale che le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo operino nel rispetto del diritto penale nazionale e dei diritti fondamentali.

Emendamento 51
Articolo 15, titolo

Sanzioni	Sanzioni ***e monitoraggio***

Motivazione

Adeguamento all'emendamento all'articolo 15, comma 1 bis (nuovo).

Emendamento 52
Articolo 15, comma 1 bis (nuovo)

	Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l'adozione delle misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

Si chiarisce che le autorità competenti sono tenute a sorvegliare l'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 53
Articolo 16, paragrafo 1

1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva ***2005/…/CE***, indicato nel presente testo come "il comitato".	1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva ***2005/60/CE***, indicato nel presente testo come "il comitato".

Motivazione

Completamento del numero della direttiva.

Emendamento 54
Articolo 17, paragrafo 2, comma 1

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del suo articolo 8.	2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del suo articolo 8***, sempre che le misure di esecuzione adottate secondo la procedura ivi descritta non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento.***

Motivazione

Si tratta di un'integrazione necessaria per garantire la salvaguardia delle disposizioni fondamentali del presente regolamento.

Emendamento 55
Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, il 1° aprile 2008 viene sospesa l'applicazione delle disposizioni che impongono l'adozione di norme tecniche, modifiche e decisioni secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni interessate conformemente alla procedura definita all'articolo 251 del trattato e, a tale scopo, procedono alla loro revisione prima della data sopra indicata.

Motivazione

L'obiettivo perseguito è quello di allineare le disposizioni in materia di comitatologia della presente proposta di regolamento a quelle adottate nel quadro della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale. Viene fissata la data del 1° aprile 2008 quale termine ultimo per l'entrata in vigore della clausola sospensiva.

Emendamento 56
Articolo 18, paragrafo 1, comma 1

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 299 del trattato, accordi che permettano deroghe al presente regolamento, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra	1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 299 del trattato, ***in base a disposizioni nazionali,*** accordi che permettano deroghe al presente regolamento, allo scopo di

quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di quello Stato membro.	consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di quello Stato membro.

Motivazione

L'emendamento è considerato necessario dal Consiglio per coprire gli accordi costituzionali che alcuni Stati membri hanno stipulato con i loro "territori".

Emendamento 57
Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, alinea

Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se ***il paese o territorio in questione soddisfa tutte le seguenti condizioni***:	Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se:

Motivazione

Una nuova formulazione ai fini di una maggiore chiarezza e dell'aggiunta di ulteriori elementi. Cfr. in appresso.

Emendamento 58
Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera a)

a) è membro di un'unione monetaria con lo Stato membro interessato o rientra *della* sua area monetaria;	a) ***il paese o il territorio interessato*** è membro di un'unione monetaria con lo Stato membro interessato o rientra *nella* sua area monetaria ***ovvero ha firmato una convenzione monetaria con l'Unione europea, rappresentata da uno Stato membro***;

Motivazione

Aggiunta ritenuta necessaria dal Consiglio per tener conto dei territori all'interno dell'Unione europea, come ad esempio Monaco.

Emendamento 59
Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera b)

b) ***ha aderito*** ai sistemi di pagamento e ***di compensazione dello*** Stato membro	b) ***i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio interessato partecipano direttamente o indirettamente***

interessato;	ai sistemi di pagamento e ***di regolamento in tale*** Stato membro*; **e***

Motivazione

Secondo il Consiglio, l'emendamento è necessario in quanto non sono i territori interessati ma i prestatori di servizi di pagamento ivi residenti a partecipare ai sistemi di pagamento.

Emendamento 60
Articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera c)

c) impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.	c) ***il paese o il territorio interessato*** impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

Motivazione

Una nuova formulazione ai fini di una maggiore chiarezza e dell'aggiunta di ulteriori elementi. Vedi sopra.

Emendamento 61
Articolo 19, titolo

Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni ***caritative*** all'interno di uno Stato membro	Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni ***senza fini di lucro*** all'interno di uno Stato membro

Motivazione

Adeguamento all'emendamento all'articolo 19.

Emendamento 62
Articolo 19, paragrafo 1

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, istruttivo, sociale, o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità ed a formare	***1.*** Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni ***senza fini di lucro*** che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, istruttivo, sociale, ***scientifico*** o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una

oggetto di audit esterno o di vigilanza da parte di tale autorità e *che* i trasferimenti di fondi siano limitati all'importo massimo di 150 euro per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all'interno del territorio dello Stato membro in questione.	pubblica autorità ed a formare oggetto di audit esterno o di vigilanza da parte di tale autorità ***o da un organismo autoregolamentato riconosciuto dal diritto nazionale*** e i trasferimenti di fondi siano limitati all'importo massimo di 150 euro per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

Motivazione

Si chiarisce che soltanto le organizzazioni senza fini di lucro rientrano nella normativa in deroga. Sono incluse anche organizzazioni scientifiche come gli istituti di ricerca sul cancro. Per tener conto delle particolarità di taluni Stati membri, dovrebbero essere presi in considerazione come organismi di sorveglianza anche organismi autoregolamentati riconosciuti dal diritto nazionale.

Emendamento 63
Articolo 19, paragrafo 2

Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l'opzione di cui nel primo comma ***del presente articolo.***	***2.*** Gli Stati membri ***che applicano il presente articolo*** informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l'opzione di cui nel primo comma***, inclusi un elenco delle organizzazioni coperte dalla deroga, i nomi delle persone fisiche che esercitano il controllo ultimo sulle organizzazioni e una spiegazione delle modalità di aggiornamento di tale elenco. Le informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.***

Motivazione

Le organizzazioni che rientrano nella normativa in deroga del regolamento devono essere indicate in un elenco nominativo e notificate alla Commissione.

Emendamento 64
Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Un elenco aggiornato delle organizzazioni che godono della deroga viene comunicato dallo Stato membro

	interessato ai prestatori di servizi di pagamento operanti in tale Stato membro.

Motivazione

Un elenco delle organizzazioni che godono della deroga deve essere messo a disposizione anche dei prestatori di servizi di pagamento attivi nello Stato interessato.

Emendamento 65
Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore ***il ventesimo giorno successivo alla*** pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.	Il presente regolamento entra in vigore ***dodici mesi dopo la data della sua*** pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli 4 14 e l'articolo 19 si applicano, tuttavia, dal 1º gennaio 2007.	

Motivazione

Dati la configurazione e lo stato di sviluppo dei sistemi della maggior parte degli istituti, i prestatori di servizi di pagamento hanno bisogno di dodici mesi per prepararsi all'applicazione del presente regolamento. Questi dodici mesi sono il tempo necessario per concepire, introdurre e testare nuovi software, ma anche per informare i clienti e rivedere le relazioni contrattuali con essi.

Emendamento 66
Articolo 20, comma 2 bis (nuovo)

	Al più tardi entro il 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto dell'applicazione dell'articolo 2, alla luce delle ulteriori esperienze acquisite circa la moneta elettronica quale definita all'articolo 1 paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE e altri nuovi mezzi di pagamento finalizzati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Qualora esista il rischio di abusi a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento.

Motivazione

Poiché al momento non si sa ancora molto dei rischi attuali e futuri in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo legati alla moneta elettronica e ai pagamenti effettuati tramite telefoni cellulari, il relatore per parere ritiene opportuno inserire una clausola di revisione delle esenzioni. Occorrerà inoltre verificare se sia eventualmente necessario un intervento normativo in relazione a nuovi metodi di pagamento innovativi. La Commissione dovrà elaborare una relazione che analizzi le necessità di azione, proponendo se del caso opportune modifiche.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi
Riferimenti	COM(2005)0343 - C6-0246/2005 - 2005/0138(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 8.9.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	27.10.2005
Relatore per parere Nomina	Udo Bullmann 27.9.2005
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	29.11.2005 13.3.2006 18.4.2006
Approvazione	19.4.2006
Esito della votazione finale	+: 31 –: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Alain Lipietz, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Diamanto Manolakou, Giovanni Pittella, Poul Nyrup Rasmussen
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Marios Matsakis, Marie-Line Reynaud
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	